

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1509

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BELLONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 1995

Modifica dell'articolo 1 della legge 16 febbraio 1995, n.36,
recante proroga dell'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio
1975, n. 354, in materia di ordinamento penitenziario

ONOREVOLI SENATORI. - L'impressionante recrudescenza dell'attività criminosa della mafia impone di rivedere, con sollecitudine, l'articolo 1 della legge del 16 febbraio 1995, n. 36, che ha prorogato fino al 31 dicembre 1999 l'efficacia delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, introdotto dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1986 n. 663, e modificato dal decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356.

Infatti, l'aver indicato nella data del 31 dicembre 1999 il termine ultimo di efficacia della suddetta disposizione, può apparire come un segnale di debolezza dello Stato, che faccia prevedere un abbassamento della guardia.

Occorre, al contrario, mandare un segnale forte ai criminali meritevoli dell'applicazione dell'articolo 41-bis; in questo senso si muove il disegno di legge, prevedendo una proroga indeterminata dell'applicazione della suddetta norma.

Solo e soltanto quando ricorreranno le condizioni che consentano, senza mettere a repentaglio l'ordine pubblico, di abbassare la guardia, il Parlamento rivedrà la normativa in parola.

Allo stato, proprio per far comprendere che nella lotta alla mafia, il Parlamento è determinato e non disposto a cedere o arretrare, è necessario che l'efficacia delle disposizioni in questione sia prorogata, come si è detto, a tempo indeterminato. In tale direzione si muove il disegno di legge che si sottopone al vaglio del Senato.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 16 febbraio 1995, n. 36, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1.* L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1986 n. 663, e modificato dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è prorogata a tempo indeterminato».

